



Statuti LIDO

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione LIDO (Laureandi Illustri d'Oltralpe) è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- Riunire e promuovere la collaborazione tra le associazioni studentesche ticinesi e i loro membri
- Promuovere la cultura ticinese d'oltralpe
- Organizzare attività a scopo ricreativo

Art. 3

L'associazione ha sede presso il domicilio del presidente in carica. La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie versati dalle associazioni che aderiscono al progetto, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6

La quota annuale ammonta a 500 CHF.

Nel caso di situazioni particolari, l'Assemblea generale può decidere altrimenti.

Membri

Art. 7

Possono diventare membri tutte le associazioni studentesche ticinesi interessate al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 8

L'associazione è composta dalle associazioni studentesche ticinesi che aderiscono al progetto e i loro soci.

Art. 9

Ogni associazione membra è tenuta ad agire secondo i principi di buona fede, diligenza, lealtà e a promuovere gli interessi generali dell'associazione LIDO.

Art. 10

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Alla sottoscrizione del bollettino di adesione, ogni associazione entrerà definitivamente a fare parte della presente associazione.

Art. 11

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota iniziale da contratto stipulato.

b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale.

Assemblea generale

Art. 12

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composta da tutti i suoi membri.

Art. 13

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 14

L'Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno.

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 16

Assemblea generale è composta da membri del comitato e da almeno un rappresentante delle singole associazioni. La presenza è obbligatoria.

Art. 17

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 18

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 19

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

Art. 20

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 21

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 22

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 23

Il Comitato direttivo è composto da minimo cinque membri nominati per un anno dall'Assemblea generale (art. 22). Essi possono essere rieletti due volte.

Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta all'anno quando le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 24

Il Comitato direttivo è composto dai seguenti organi:

- Presidente
- Vice presidente
- Cassiere
- Segretario
- Webmaster e PR (public relation)
- Quartiermastro
- Membri semplici

Art. 25

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di un membro del Comitato direttivo.

Art. 26

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- promuovere delle attività per concretizzare gli scopi dell'associazione. A tale scopo elabora un programma annuale.
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione

Art. 27

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione. Inoltre può decidere di dividere e restituire una parte dell'utile alle associazioni partecipanti.

Art. 28

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 29

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 30

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza semplice dei membri presenti. Il saldo attivo verrà ripartito proporzionalmente tra le associazioni membre.

Responsabilità

Art. 31

La LIDO risponde di ogni genere di responsabilità.

I membri dell'associazione come i membri del Comitato non rispondono personalmente dei debiti, delle obbligazioni contrattate dall'associazione come dei danni causati nel quadro delle sue attività.

La responsabilità civile e penale dei membri del Comitato non può essere invocata in caso di un errore commesso a nome dell'associazione.

Art. 32

La LIDO è assicurata annualmente presso un'assicurazione in responsabilità civile.

Art. 33

Per le questioni non regolate nel presente statuto si rinvia alle regole del CC e del CO.

Soci onorari

Art.34

¹ Sono soci onorari della LIDO:

I membri della Costituente del 23 dicembre 2015: Margarita Timofejeva, Valeria Piritore, Nico Cattaneo, Enea Maffei, Bernhard Lang, Matteo Parisi, Enea Borra, Sofia Pino, Michelle Grata, Isabella Santi.

² Nuovo socio onorario:

Il comitato esecutivo si riserva la facoltà di nominare nuovi soci onorari.

³ I soci onorari non godono di privilegi particolari.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 23 dicembre 2015 a Bellinzona.

Per l'associazione

Il Presidente:
Bernhard Lang

Il Cassiere:
Nico Cattaneo

Il Segretario:
Matteo Parisi